



Bruxelles, 30.9.2015
COM(2015) 467 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione

ALLEGATI

della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione

ALLEGATO I

ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA SOSTENIBILE

tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "l'Unione", e

LA REPUBBLICA DI LIBERIA, in appresso denominata "la Liberia",

in appresso denominate "le Parti",

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e la Liberia, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e l'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e da altre organizzazioni regionali pertinenti di cui le Parti sono membri,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo della Liberia e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca liberiana e il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una pesca sostenibile in tale zona,

DESIDEROSE di stabilire un accordo a beneficio dell'Unione e della Liberia, che comprenda lo sviluppo del contenuto locale della Liberia,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate tra le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) "autorità liberiane", il ministero dell'Agricoltura della Liberia;
- b) "autorità dell'Unione", la Commissione europea;
- c) "attività di pesca", attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
- d) "peschereccio", qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
- e) "nave ausiliaria", qualsiasi nave dell'Unione che fornisca assistenza ai pescherecci;
- f) "nave dell'Unione", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;
- g) "zona di pesca liberiana", la parte delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Liberia in cui quest'ultima autorizza le navi dell'Unione a svolgere attività di pesca;
- h) "forza maggiore", qualsiasi evento improvviso, imprevedibile e inevitabile che possa pregiudicare o impedire il normale svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca liberiana.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- a) le condizioni alle quali i pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca nella zona di pesca liberiana;
- b) la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica in materia di pesca al fine di promuovere una pesca sostenibile nelle zone di pesca liberiane e lo sviluppo del settore alieutico liberiano;
- c) la cooperazione relativa alle misure di gestione, controllo e sorveglianza nella zona di pesca liberiana, al fine di garantire l'osservanza delle succitate norme e condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione degli stock ittici e di gestione delle attività di pesca, in particolare della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
- d) le associazioni tra operatori intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 3 — Principi

1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca liberiana in conformità al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile sulla base del principio di non discriminazione.
2. Le autorità liberiane si impegnano a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ad altre flotte straniere presenti nella zona di pesca liberiana che possiedano le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo e dal suo protocollo di attuazione. Tali condizioni riguardano la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, agli accordi finanziari, ai canoni e ai diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca.
3. Ai fini della trasparenza reciproca, la Liberia si impegna a rendere pubblico qualsiasi accordo inteso a autorizzare flotte straniere a pescare nelle acque soggette alla sua giurisdizione.
4. Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento essenziale relativo al buon governo, secondo la procedura stabilita agli articoli 8 e 96 dello stesso.
5. Le Parti cooperano alla definizione e all'attuazione di una politica settoriale della pesca da parte del governo della Liberia e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse si consultano al fine di adottare eventuali misure in questo settore.
6. Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.
7. La dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro è applicabile nel suo complesso ai marittimi dei paesi ACP imbarcati nelle navi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione e contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
8. Le Parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4 - Accesso alla zona di pesca liberiana

1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca liberiana solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. Qualsiasi attività di pesca che non rientri nel quadro del presente accordo è vietata.
2. Le autorità liberiane non rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione che non rientrano nell'ambito del presente accordo. Al di fuori di tale ambito, è vietato rilasciare autorizzazioni alle suddette navi, in particolare sotto forma di licenze private.

Articolo 5 — Diritto applicabile e attuazione

1. Salvo disposizione contraria contenuta nell'accordo, nel protocollo e nei relativi allegati, le attività delle navi dell'Unione che operano nella zona di pesca liberiana sono soggette alle leggi e ai regolamenti della Liberia. La Liberia comunica alle autorità dell'Unione le leggi e i regolamenti applicabili.
2. La Liberia si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle disposizioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità liberiane preposte al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza di tali attività.
3. Le autorità liberiane notificano alle autorità dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione in vigore che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. Tale legislazione è applicabile alle suddette navi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte della Liberia alle autorità dell'Unione.
4. L'Unione si impegna a prendere tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché la legislazione concernente la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Liberia.
5. Le autorità dell'Unione notificano alle autorità liberiane qualsiasi modifica della legislazione dell'Unione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 6 — Contropartita finanziaria

1. Nell'ambito del presente accordo, l'Unione concede alla Liberia una contropartita finanziaria destinata a:
 - a) finanziare parte dei costi per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca liberiana e alle risorse alieutiche liberiane, a prescindere dai costi di accesso a carico degli armatori;
 - b) rafforzare la capacità della Liberia di sviluppare una politica di pesca sostenibile attraverso il sostegno settoriale.
2. La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso ed è determinata e subordinata al conseguimento degli obiettivi del sostegno settoriale della Liberia in conformità al protocollo e alla programmazione annuale e pluriennale della sua attuazione.
3. La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno in conformità al protocollo.
 - a) L'importo della contropartita di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere modificato in virtù dell'applicazione dell'articolo 8 del presente accordo in relazione agli aspetti seguenti:
 - i) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

- ii) aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- b) l'importo della contropartita di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere modificato in seguito ad una revisione delle condizioni per la concessione della contropartita finanziaria destinata all'attuazione di una politica settoriale della pesca, ove ciò sia giustificato dai risultati specifici della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle Parti;
- c) la contropartita può essere sospesa come conseguenza:
 - i) dell'applicazione dell'articolo 13 del presente regolamento;
 - ii) dell'applicazione dell'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 7 – Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1. Le Parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.
2. Le Parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Ove opportuno, le Parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo dell'attività imprenditoriale e degli investimenti.
4. Le Parti possono impegnarsi ad attuare un piano d'azione tra la Liberia e gli operatori delle navi dell'Unione destinato a promuovere lo sbarco dei pesci da navi dell'Unione operanti in Liberia.
5. Ove opportuno, le Parti incoraggiano la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della normativa della Liberia e dell'Unione.

Articolo 8 — Commissione mista

1. È istituita una commissione mista composta da rappresentanti delle autorità dell'Unione e della Liberia, alla quale compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. La commissione mista può adottare modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici.
2. La commissione mista esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) controllare l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e, in particolare, la definizione e la valutazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
 - b) assicurare il coordinamento sulle questioni di interesse comune in materia di pesca, in particolare sull'analisi statistica dei dati sulle catture;
 - c) fungere da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo.

3. La funzione decisionale della commissione mista consiste nell'approvare le modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici del presente accordo per quanto riguarda:
 - a) la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;
 - b) le procedure del sostegno settoriale;
 - c) le condizioni tecniche e le modalità in base alle quali le navi dell'Unione svolgono le proprie attività di pesca.
4. La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo e alle norme pertinenti adottate dall'ICCAT e da altre organizzazioni regionali per la pesca, se del caso.
5. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Liberia e nell'Unione, o in base a quanto stabilito di comune accordo, ed è presieduta dalla Parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle Parti. Le decisioni sono adottate per consenso e sono allegate al verbale convenuto della riunione. Esse entrano in vigore alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine
6. La commissione mista può adottare il proprio regolamento interno.

Articolo 9 — Cooperazione in materia di sorveglianza e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Le Parti si impegnano a collaborare strettamente per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per favorire lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile.

Articolo 10 — Cooperazione in campo scientifico

1. Le Parti promuovono la cooperazione scientifica per poter valutare regolarmente lo stato degli stock marini nelle acque liberiane.
2. Le Parti si impegnano a consultarsi, se necessario, nell'ambito di una riunione scientifica congiunta e dell'ICCAT nonché di altre pertinenti organizzazioni regionali per la pesca, al fine di rafforzare la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine nella zona di pesca liberiana e di cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

Articolo 11 — Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Liberia e alle acque soggette alla giurisdizione liberiana.

Articolo 12 - Durata e rinnovo tacito

Il presente accordo si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria. Esso è tacitamente rinnovato, salvo denuncia in conformità all'articolo 14.

Il protocollo e l'allegato, con le relative appendici, formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 13 — Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa ad opera di una delle Parti, in caso:
 - a) di forza maggiore; o
 - b) tra le Parti sorga una controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo; o
 - c) una delle Parti non rispetti le disposizioni del presente accordo, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 4, per quanto riguarda i diritti umani.
2. La sospensione dell'applicazione dell'accordo è notificata per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Le Parti si consultano tra di loro dal momento della notifica al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro tre mesi. Se le Parti raggiungono un'intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14 – Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da una delle Parti nei casi seguenti:
 - a) forza maggiore;
 - b) degrado degli stock interessati in base al migliore parere scientifico indipendente e affidabile di cui si dispone;
 - c) un livello ridotto dello sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione;
 - d) violazione degli impegni assunti dalle Parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. La denuncia dell'accordo è notificata per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le Parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Le Parti si consultano tra di loro dal momento della notifica al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro sei mesi.
3. In caso di denuncia, il pagamento dell'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 per l'anno in cui tale denuncia ha effetto, è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15 — Applicazione provvisoria

La firma del presente accordo da parte delle Parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

Articolo 16 - Lingua ed entrata in vigore

Il presente accordo è redatto in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Esso entra in vigore alla data in cui la conclusione delle procedure necessarie è notificata da entrambe le Parti.

ALLEGATO II

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia

Articolo 1 – Campo di applicazione

1. Le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione europea a norma dell'articolo 4 sono stabilite come segue:
specie altamente migratorie (specie di cui all'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982).
2. I tipi di navi dell'Unione contemplati dal presente protocollo sono:
 - a) 28 pescherecci con reti a circuizione per la pesca del tonno e
 - b) 6 pescherecci con palangari di superficie.
3. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 6 e 7 del presente protocollo.
4. In conformità all'articolo 4 dell'accordo, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca liberiane solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

Articolo 2 – Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria

Articolo 3 - Contropartita finanziaria

1. Per il periodo di cui all'articolo 2, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 6 dell'accordo è fissata a 3 250 000 EUR.
2. La suddetta contropartita finanziaria comprende:
 - a) un importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca liberiana, pari a 357 500 EUR per il primo anno, 325 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 292 500 EUR per il quinto anno, comprensivo di un importo corrispondente a un quantitativo di riferimento di 6 500 tonnellate all'anno;
 - b) un importo specifico annuale destinato al sostegno per lo sviluppo della politica settoriale della pesca della Liberia pari a 357 500 EUR per il primo anno, 325 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 292 500 EUR per il quinto anno.

3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo e degli articoli 13 e 14 dell'accordo.
4. Se il quantitativo annuo delle catture praticate dalle navi dell'Unione nella zona di pesca liberiana supera il quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 2, lettera a), l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 55 EUR per il primo anno, 50 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 45 EUR per il quinto anno per ogni tonnellata supplementare catturata.
5. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
6. Il pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), relativa all'accesso delle navi dell'Unione alle risorse alieutiche liberiane è effettuato al massimo entro tre (3) mesi dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria della data di inizio di tale applicazione per gli anni successivi.
7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità liberiane.
8. La contropartita finanziaria definita al paragrafo 2 è versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale della Liberia. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è messa a disposizione del ministero dell'Agricoltura della Liberia. Gli estremi del conto bancario sono comunicati annualmente dalle autorità liberiane alle autorità dell'Unione.

Articolo 4 - Sostegno settoriale

1. Entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale nonché modalità di applicazione dettagliate concernenti in particolare:
 - a) gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
 - b) gli obiettivi da conseguire nel corso del tempo, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenendo conto delle priorità espresse dalla Liberia nel quadro della propria politica nazionale relativa o volta ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla pesca artigianale, il monitoraggio, il controllo, la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), nonché le priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche della Liberia nel settore alieutico;
 - c) i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annua.
2. L'uso dell'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), è basato sull'identificazione da parte della commissione mista degli obiettivi da raggiungere e dal programma annuale e pluriennale volto a conseguirli.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista. La commissione mista può operare modifiche urgenti al programma annuale settoriale se richieste dalle autorità liberiane, anche tramite scambio di lettere.
4. Ogni anno la Liberia presenta una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni attuate e dei risultati conseguiti con il sostegno settoriale, che è esaminato dalla commissione mista. Essa provvede inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del presente protocollo.
5. L'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), è corrisposto in rate. Durante il primo anno del protocollo, la rata è corrisposta sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata. Per i successivi anni di applicazione, le rate sono versate sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata e sulla base di un'analisi dei risultati raggiunti nell'attuazione del sostegno settoriale;
6. L'Unione si riserva il diritto di rivedere e/o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:
 - a) quando i risultati ottenuti non siano conformi alla programmazione a seguito di una valutazione condotta dalla commissione mista;
 - b) se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alle modalità definite dalla commissione mista.
7. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione tra le Parti e accordo della commissione mista, non appena il suo utilizzo è giustificato sulla base dei risultati dell'attuazione della programmazione convenuta di cui al paragrafo 1. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.
8. La Liberia può decidere ogni anno in merito all'assegnazione di un importo aggiuntivo alla quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è comunicata all'Unione al massimo due (2) mesi dopo la ricorrenza anniversaria del presente protocollo.
9. Le Parti si impegnano ad assicurare la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno settoriale.

Articolo 5 - Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca liberiana sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte che possiedono le stesse caratteristiche e operano sulle stesse specie contemplate dal presente protocollo.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, le Parti si impegnano a collaborare per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca liberiana al fine di contribuire alla gestione di una pesca responsabile.

3. Le Parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e tengono conto del parere scientifico di altre organizzazioni regionali pertinenti.
4. Le Parti si impegnano a convocare, ogniqualvolta necessario, riunioni scientifiche congiunte al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico relative all'attuazione del presente protocollo. Il mandato di tali riunioni scientifiche congiunte può essere stabilito dalla commissione mista.
5. Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, delle conclusioni formulate nell'ambito della riunione scientifica congiunta, la commissione mista può adottare una decisione sulle misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo in relazione alle attività delle navi dell'Unione.

Articolo 6 - Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1. La commissione mista può riesaminare e decidere di rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 1, a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT confermino che tale revisione garantirà la gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), è riveduta proporzionalmente, pro rata temporis, sulla base della decisione della commissione mista. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
2. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni tecniche del presente protocollo e dei suoi allegati.

Articolo 7 - Pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca

1. Dietro richiesta di una delle Parti, la commissione mista può considerare la possibilità di campagne sperimentali di pesca nella zona di pesca liberiana al fine di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca non previste dall'articolo 1 del presente protocollo. A tal fine, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.
2. Tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sulla base dei risultati delle campagne sperimentali, se l'Unione si interessa a nuove possibilità di pesca, la commissione mista si accorda per discutere e stabilire le condizioni applicabili a tali nuove attività di pesca.
3. Previa autorizzazione da parte della Liberia per le suddette nuove attività, la commissione mista apporta le modifiche corrispondenti al presente protocollo e ai relativi allegati.

Articolo 8 – Sospensione

1. L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e b), può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente protocollo, il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena è stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati all'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 9 – Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 10 - Scambi elettronici di dati

1. La Liberia e l'Unione si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.
2. La versione elettronica di un documento è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione cartacea.
3. Le Parti si comunicano reciprocamente e senza indugio l'esistenza di eventuali guasti del sistema informatico che impediscano tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo sono sostituiti automaticamente dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 11 — Riservatezza

1. La Liberia e l'Unione si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili dal punto di vista commerciale relativi alle navi dell'Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo e del presente protocollo siano sempre trattati conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le due Parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca della flotta dell'UE nella zona di pesca liberiana siano resi pubblici in conformità alle corrispondenti disposizioni dell'ICCAT e delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. I dati che possono essere considerati riservati per altri motivi sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 12 — Applicazione provvisoria

La firma del presente protocollo da parte delle Parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

Articolo 13 — Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA LIBERIANA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Designazione dell'autorità competente

1. Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea ("Unione") o alla Liberia in relazione a un'autorità competente designa:
 - per l'Unione: la Commissione europea, se del caso, tramite la delegazione dell'Unione europea in Liberia (delegazione dell'UE);
 - per la Liberia: il ministero dell'Agricoltura (MOA).

Zona di pesca liberiana

2. Le coordinate geografiche della zona di pesca liberiana definite all'articolo 1, lettera g), dell'accordo e delle linee di base sono indicate nell'appendice 5 del presente allegato.
3. Le zone vietate alla pesca conformemente alla legislazione nazionale vigente, quali parchi nazionali, zone marine protette e zone di riproduzione dei pesci, nonché le zone vietate alla navigazione sono descritte nell'appendice 5 del presente allegato.
4. La Liberia notifica agli armatori le coordinate di queste zone al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.
5. La Liberia informa l'Unione delle eventuali modifiche apportate alle zone vietate alla navigazione e alla pesca, almeno due (2) mesi prima della loro applicazione.

Pagamenti degli armatori

6. La Liberia comunica all'UE, precedentemente all'applicazione provvisoria del protocollo, gli estremi del conto o dei conti bancari governativi su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi dell'Unione nel quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

Contatti

7. I dati di contatto delle autorità liberiane figurano nell'appendice 7 dell'allegato.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

DOMANDA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

1. Possono ottenere un'autorizzazione di pesca nella zona di pesca liberiana soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa sono ammessi all'esercizio della pesca se non è stata loro vietata l'attività di pesca in Liberia. Essi devono essere in regola nei confronti delle autorità liberiane, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Liberia nell'ambito degli accordi di

pesca conclusi con l'Unione. Le navi devono essere altresì iscritte nel registro dei pescherecci dell'UE, nel registro ICCAT delle navi, e non negli elenchi INN dell'ICCAT o di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Domanda di autorizzazione di pesca

3. L'Unione presenta alla Liberia, per via elettronica, con copia alla delegazione dell'UE in Liberia, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo almeno quindici (15) giorni di calendario prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. Gli originali sono inviati direttamente dall'Unione alla Liberia con copia alla delegazione dell'UE in Liberia.
4. Le domande sono presentate su moduli redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1 del presente allegato e sono corredate dei seguenti documenti:
 - i) la prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta, che non è rimborsabile;
 - ii) per ciascuna prima domanda nell'ambito del protocollo, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, una fotografia digitale a colori recente (massimo 12 mesi) di risoluzione adeguata (dimensioni minime 15x 10 cm), in cui figurino chiaramente la fiancata della nave, compresi il nome e il numero di identificazione visibili sullo scafo;
 - iii) certificato di navigabilità della nave;
 - iv) certificato di immatricolazione della nave;
 - v) certificato di stazza;
 - vi) certificato di assicurazione;
 - vii) l'illustrazione e la descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati.
5. Le informazioni fornite nel modulo di candidatura di cui al punto 4 saranno utilizzate dalle autorità liberiane competenti per produrre e rilasciare il *Liberia Maritime Authority certificate of number* entro il termine di cui al punto 3. Il *Liberia Maritime Authority certificate of number* è emesso prima del rilascio dell'autorizzazione di pesca da parte delle autorità competenti liberiane.
6. Nel quadro della loro prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo, tutte le navi dell'Unione sono sottoposte a ispezioni prima dell'autorizzazione. Il rilascio della prima autorizzazione di pesca è subordinato al risultato positivo della suddetta ispezione, che è effettuata in porti designati nella sottoregione concordati tra l'Unione e la Liberia, previa autorizzazione da parte dello Stato del porto interessato. Per le ispezioni che hanno luogo al di fuori del Porto di Monrovia tutti i costi associati sono a carico dell'armatore.
7. La domanda di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata unicamente della prova di pagamento dei canoni non rimborsabili. Nel caso in cui le specifiche tecniche siano state modificate, la domanda è presentata nuovamente con tutti i documenti pertinenti, come specificato al punto 4, e il rilascio dell'autorizzazione di pesca è subordinato alla conclusione positiva di una nuova ispezione precedente l'autorizzazione.

8. Nel caso in cui la Liberia non abbia ottenuto l'autorizzazione dallo Stato di porto interessato per effettuare l'ispezione, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di sottoporsi alle ispezioni precedenti l'autorizzazione di cui ai punti 6 e 7.

Rilascio dell'autorizzazione di pesca

9. La Liberia rilascia le autorizzazioni di pesca agli armatori o informa l'Unione del suo rifiuto entro quindici (15) giorni di calendario dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al precedente punto 4. L'originale dell'autorizzazione di pesca è inviato agli armatori o ai loro rappresentanti tramite l'Unione. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione, la Liberia può inviare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore, o al suo rappresentante, e ne trasmette copia all'Unione.
10. Allo stesso tempo, al fine di non ritardare l'esercizio della pesca, una copia dell'autorizzazione di pesca è trasmessa per via elettronica all'Unione, per il successivo inoltrare all'armatore, e alla delegazione dell'UE in Liberia per informazione. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di sessanta (60) giorni di calendario dalla data del rilascio dell'autorizzazione di pesca. Durante questo periodo, la copia è considerata equivalente all'originale.
11. L'originale dell'autorizzazione di pesca è presente a bordo in qualsiasi momento, fatte salve le disposizioni di cui al precedente punto 10.

Elenco delle navi autorizzate a pescare

12. Dopo il rilascio dell'autorizzazione di pesca, la Liberia include immediatamente la nave dell'Unione in un elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca liberiana. Tale elenco è immediatamente inviato all'unità di controllo, monitoraggio e sorveglianza (*Monitoring Control and Surveillance Unit - MCSU*), al centro di monitoraggio nazionale della pesca (*National Fisheries Monitoring Center - NFMC*), al ministero dell'Agricoltura della Liberia e all'Unione (*Ministry of Agriculture - MOA*). La Liberia aggiorna regolarmente l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è trasmesso senza indugio all'unità di controllo, monitoraggio e sorveglianza, al centro nazionale di monitoraggio della pesca e al ministero dell'Agricoltura della Liberia e all'Unione.
13. Nel caso in cui l'autorizzazione di pesca non venga rilasciata entro il termine di cui al punto 9, la nave è inclusa nell'elenco in via provvisoria, a meno che non vi sia una chiara prova che essa non soddisfa i requisiti di cui al precedente punto 2. Durante questo periodo, la nave è autorizzata a pescare.

Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

14. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per una nave determinata e non sono trasferibili.
15. Tuttavia, su richiesta dell'Unione europea e in caso di forza maggiore dimostrata, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione per un'altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca della nave da sostituire, subordinata alla presentazione di una nuova domanda di autorizzazione di pesca come previsto al punto 4 di cui sopra e al risultato positivo di un'ispezione pre-autorizzazione, come previsto al punto 6, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la

determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

16. L'armatore o il suo rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata alla Liberia tramite la delegazione dell'UE in Liberia. La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'autorizzazione di pesca annullata viene restituita. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'UE in Liberia.
17. La Liberia aggiorna l'elenco delle navi autorizzate a pescare e lo trasmette senza indugio al MCSU, all'NFMC, al MOA della Liberia e all'Unione.

Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

18. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per un periodo annuale e sono rinnovabili.
19. Per determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:
 - i) nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;
 - ii) in seguito, ogni anno civile completo;
 - iii) nel corso dell'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data di scadenza del presente protocollo.

Per il primo e l'ultimo anno di applicazione del protocollo l'anticipo sulle spese di cui alla sezione 2 qui di seguito è calcolato pro rata temporis.

Documenti da detenere a bordo

20. Mentre il peschereccio si trova nella zona di pesca liberiana o in un porto convenuto della sottoregione, i seguenti documenti sono presenti a bordo della nave:
 - i) l'autorizzazione di pesca;
 - ii) il certificato di immatricolazione della nave;
 - iii) il *Liberia Maritime Authority certificate of number*;
 - iv) i disegni o le descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi;
 - v) ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto concerne la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità della stiva, un certificato autenticato da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio che descrive la natura delle modifiche;
 - vi) se il peschereccio è munito di serbatoi d'acqua marina refrigerata, un documento certificato da un'autorità competente dello Stato di bandiera della nave nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi;
 - vii) una copia della legislazione in vigore della Liberia in materia di pesca, che deve essere fornita dalla Liberia; nonché
 - viii) i documenti di cui al punto 4 sopra.

SEZIONE 2

CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE DI PESCA — CANONI E ANTICIPI

1. I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato nella zona di pesca liberiana:
 - 55 EUR per tonnellata per il primo anno di applicazione;
 - 60 EUR per tonnellata per il secondo e il terzo anno di applicazione;
 - 65 EUR per tonnellata per il quarto anno di applicazione;
 - 70 EUR per tonnellata per il quinto anno di applicazione.
2. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento da parte dagli armatori alle competenti autorità della Liberia dei seguenti anticipi:
 - per le tonniere con reti a circuizione:
 - 7 150 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 130 tonnellate all'anno per il primo anno di applicazione del protocollo;
 - 7 150 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 119,17 tonnellate all'anno per il secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo;
 - 7 150 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 110 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo;
 - 7 150 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 102,14 tonnellate all'anno per il quinto anno di applicazione del protocollo.
 - Per i pescherecci con palangari di superficie:
 - 2 200 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all'anno per il primo anno di applicazione del protocollo;
 - 2 200 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 36,67 tonnellate all'anno per il secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo;
 - 2 200 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 33,85 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo;
 - 2 200 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 31,43 tonnellate all'anno per il quinto anno di applicazione del protocollo.
3. L'anticipo comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.
4. Se il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, l'importo dell'anticipo è adattato pro rata temporis alla durata del periodo di validità richiesto.
5. Se il computo finale dei canoni è superiore all'anticipo versato dall'armatore per ottenere l'autorizzazione di pesca, quest'ultimo versa l'importo residuo alla Liberia entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture. Se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 2, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

SEZIONE 3

NAVI AUSILIARIE

1. La Liberia autorizza le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi ausiliarie. Le navi ausiliarie battono bandiera di uno Stato membro dell'UE e non sono attrezzate per la cattura del pesce né possono essere utilizzate per i trasbordi.
2. La Liberia definisce le attività ausiliarie nonché le condizioni di ottenimento delle autorizzazioni e stila l'elenco delle navi di appoggio autorizzate, comunicandolo senza indugio all'autorità nazionale per il controllo della pesca e all'Unione.
3. Il canone annuale per l'autorizzazione applicabile alle navi ausiliarie è di 3 000 EUR per nave.

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

1. Le misure tecniche di conservazione applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona di pesca, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all'appendice 2 del presente allegato.
2. Le navi rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) o le disposizioni della legislazione liberiana applicabili in materia.
3. L'impiego di dispositivi di concentrazione di pesce (DCP derivanti) nella zona di pesca liberiana è limitato a supporti artificiali con strutture sospese non-impiglianti subacquee. La posa e l'uso dei suddetti DCP derivanti artificiali saranno soggetti all'adozione, da parte dell'Unione, di un piano di gestione conforme alle disposizioni adottate dall'ICCAT.
4. L'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione non interferisce con le attività di pesca locali e tradizionali; tartarughe, mammiferi marini, uccelli marini e pesci di scogliera vanno rilasciati in modo da garantire a tali catture miste le massime possibilità di sopravvivenza.
5. Nell'esercizio delle loro attività, le navi dell'Unione e i rispettivi comandanti e operatori procurano di non ostacolare le operazioni di pesca di altre imbarcazioni e di non interferire con gli attrezzi da pesca di altri pescherecci.

CAPO IV

CONTROLLO, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

Giornale di pesca

1. Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all'appendice 3 del presente allegato.
2. Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca liberiana.

3. Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture accessorie.
4. Se del caso, il comandante annota inoltre ogni giorno nel giornale di pesca:
 - i) i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari.
 - ii) il tipo di attrezzo utilizzato;
 - iii) la posizione della nave allo zenit e, se del caso, la posizione cala degli attrezzi da pesca e il tempo di immersione o il numero di ami e la temperatura della superficie del mare;
 - iv) il numero totale di cale al giorno, aggregato per ciascuna cala di pesca e il numero totale dei giorni di pesca per bordata di pesca; nonché
 - v) altre informazioni che possono essere decise dalla commissione mista.
5. Se in un giorno determinato una nave non ha effettuato alcuna cala o se ha effettuato una cala senza praticare catture, tale informazione deve essere registrata nel modulo del giornale di bordo dal comandante della nave. Nei giorni in cui non vengono effettuate operazioni di pesca, entro la mezzanotte locale del giorno in questione, la nave deve registrare nel giornale di bordo il fatto che non sono state praticate operazioni.
6. L'ora e la data delle entrate e delle uscite dalla zona di pesca liberiana sono registrate nel giornale di bordo immediatamente dopo l'entrata e l'uscita dalla relativa zona.
7. Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.
8. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

Dichiarazione delle catture

9. Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca liberiana all'ufficio di pesca nazionale.
10. I giornali di pesca sono consegnati secondo una delle seguenti modalità:
 - i) in caso di scalo in un porto liberiano, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale della Liberia, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;
 - ii) in caso di uscita dalla zona di pesca liberiana senza passare preliminarmente per un porto della Liberia, ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di quattordici (14) giorni di calendario a decorrere dall'arrivo in un qualunque altro porto e in ogni caso nei trenta (30) giorni di calendario dopo aver lasciato la zona di pesca liberiana:
 - (a) preferibilmente mediante posta elettronica sotto forma di una copia scannerizzata, o
 - (b) per fax, oppure
 - (c) l'originale inviato per lettera.

11. Le due Parti si adoperano per istituire un sistema di scambio elettronico dell'insieme dei dati al fine di accelerarne la trasmissione.
12. Non appena risulti possibile la trasmissione delle dichiarazioni di cattura per posta elettronica, il comandante trasmette i giornali di pesca alla Liberia all'indirizzo di posta elettronica da essa comunicato. La Liberia conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica.
13. Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca alla delegazione dell'UE in Liberia. Per ogni peschereccio, il comandante invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca all'ufficio di pesca nazionale e ad uno degli istituti scientifici seguenti:
 - i) IRD (Institut de Recherche pour le Développement);
 - ii) IEO (Instituto Español de Oceanografía);
 - iii) IPMA (Instituto Português do Mar e da atmosfera).
14. Se la nave torna nella zona di pesca liberiana nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.
15. Se le disposizioni relative alla dichiarazione delle catture non sono rispettate, la Liberia può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione delle catture mancanti e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni pertinenti previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, la Liberia può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. La Liberia informa senza indugio l'Unione europea in merito a ogni sanzione applicata in questo contesto.

Transizione verso un sistema elettronico

16. Le due Parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione delle catture conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell'appendice 6 del presente allegato. Le Parti convengono di definire di comune accordo le modalità di tale trasmissione con l'obiettivo di rendere il sistema operativo entro il più breve tempo possibile. La Liberia informa l'UE non appena le condizioni di questa transizione siano soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa informazione è convenuto un termine di due mesi per rendere il sistema pienamente operativo.

Dichiarazioni di cattura trimestrali

17. Fino all'attivazione del sistema elettronico di dichiarazione delle catture di cui al punto 16, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro quindici (15) giorni di calendario a partire dalla fine di ogni trimestre, i quantitativi catturati nel trimestre precedente, convalidati dalle rispettive amministrazioni e confermati dagli istituti scientifici di cui al punto 13 sopra. Gli istituti scientifici effettuano un'analisi dei dati di cattura mediante controlli incrociati dei dati disponibili nei giornali di pesca, nelle dichiarazioni di sbarco e di vendita e, se del caso, nelle relazioni di osservazione scientifica. Su tale base, l'Unione elabora, per ogni nave autorizzata a pescare nella zona di pesca liberiana, una dichiarazione trimestrale delle catture ripartite per specie e per mese, secondo il modello di cui all'appendice 8 del presente allegato.
18. I dati aggregati provenienti dai giornali di pesca sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte dell'Unione, del computo finale dei canoni di cui al punto 23.

Computo finale dei canoni

19. Fino all'attivazione del sistema elettronico di dichiarazione delle catture di cui al punto 16 sopra, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 maggio di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, convalidati dalle rispettive amministrazioni e confermati dagli istituti scientifici di cui al punto 13 sopra.
20. Gli istituti scientifici analizzano i dati di cattura tramite controlli incrociati dei dati disponibili nei giornali di pesca, nelle dichiarazioni di sbarco e di vendita e, se del caso, nelle relazioni di osservazione scientifica.
21. La metodologia utilizzata dagli istituti scientifici dell'Unione europea per analizzare il livello e la composizione delle catture nella zona di pesca liberiana è condivisa con l'ufficio di pesca nazionale.
22. Sulla base delle dichiarazioni di cattura di cui al punto 19 sopra, l'Unione elabora per ciascuna nave autorizzata a pescare nella zona di pesca liberiana nell'anno precedente, un computo finale dei canoni dovuti per la nave a titolo della campagna di pesca annuale per l'anno civile precedente.
23. L'Unione invia tale computo finale dei canoni simultaneamente in Liberia e agli armatori tramite gli Stati membri, anteriormente al 30 giugno dell'anno in corso.
24. La Liberia notifica all'Unione il ricevimento della dichiarazione e può chiedere all'UE tutti i chiarimenti che ritiene necessari. In tal caso, l'Unione consulta le amministrazioni nazionali degli Stati di bandiera e gli istituti scientifici dell'Unione e compie ogni sforzo per fornire alla Liberia eventuali informazioni aggiuntive necessarie. Se del caso, possono essere organizzate apposite riunioni scientifiche congiunte al fine di esaminare i dati di cattura e i metodi utilizzati per il controllo incrociato delle informazioni.
25. La Liberia può contestare la dichiarazione di cattura annuale finale e il computo finale dei canoni entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla notifica di cui al punto 24, sulla base di prove documentali. In caso di disaccordo, le Parti si consultano nell'ambito della commissione mista. Se la Liberia non si oppone entro il periodo summenzionato, il computo finale dei canoni si considera adottato.

SEZIONE 2

SBARCO E TRASBORDO

Procedura di sbarco

1. Nell'attesa che il molo Mesurado diventi operativo, il comandante di una nave dell'Unione che intenda sbarcare catture provenienti dalla zona di pesca liberiana in un porto liberiano comunica alla Liberia, almeno quarantotto (48) ore prima dello sbarco e, dopo l'entrata in funzione del molo, almeno ventiquattro (24) ore prima dello sbarco, i seguenti dati:
 - (a) il nome e l'IRCS della nave da pesca che deve sbarcare;
 - (b) il porto di sbarco;
 - (c) la data e l'ora previste per lo sbarco;
 - (d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

- (e) la presentazione dei prodotti.
- 2. L'operazione di sbarco deve avvenire nella zona di pesca di un porto liberiano autorizzato a tal fine.
- 3. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la procedura di sbarco comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione della Liberia.

Incentivazione degli sbarchi

- 4. Le navi dell'Unione si preoccupano di fornire il tonno all'industria locale ai prezzi del mercato internazionale. Nell'attesa che il molo Mesurado diventi operativo, una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo e che sbarca le proprie catture di tonno in un porto liberiano designato, beneficia di un incentivo finanziario sotto forma di una riduzione del canone dell'ordine di 10 EUR per tonnellata di catture accessorie sbarcate in caso di vendita delle catture a un'impresa di pesca liberiana per forniture al mercato liberiano. Tale meccanismo è limitato ad una quota massima del 50% delle catture dichiarate.
- 5. Quando il terminale di pesca Mesurado diventerà operativo, le navi dell'Unione beneficeranno dell'incentivo finanziario sotto forma di una riduzione parziale del canone di 10 EUR per tonnellata sbarcata. In caso di vendita all'industria locale è concessa un'ulteriore riduzione del canone di 10 EUR per tonnellata. Per quanto riguarda le catture accessorie, è concessa una speciale riduzione del canone di 25 EUR per tonnellata di catture accessorie sbarcate nel caso in cui le catture vengano vendute al mercato locale. Tale meccanismo è limitato al massimo al 50% delle catture di tonno definitive dichiarate.

Trasbordo

- 6. Nell'attesa che il molo Mesurado diventi operativo, il comandante di una nave dell'Unione che intenda trasbordare catture provenienti dalla zona di pesca liberiana in un porto liberiano, comunica alla Liberia, almeno quarantotto (48) ore prima del trasbordo e, dopo l'entrata in funzione del molo, almeno ventiquattro (24) ore prima del trasbordo, i seguenti dati:
 - (a) il nome e l'IRCS del peschereccio cedente;
 - (b) il nome e l'IRCS del peschereccio ricevente,
 - (c) il porto di trasbordo,
 - (d) la data e l'ora previste di trasbordo,
 - (e) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari) di ciascuna specie da trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3),
 - (f) la presentazione dei prodotti.
- 7. L'operazione di trasbordo è effettuata in un porto della Liberia autorizzato a tal fine in presenza di ispettori liberiani. Al fine di evitare ritardi, in casi eccezionali in cui la presenza di un ispettore della Liberia non sia possibile, il comandante è autorizzato a iniziare il trasbordo dopo la scadenza del periodo di preavviso determinato conformemente al punto 6. Il trasbordo in mare è vietato.
- 8. Il trasbordo è considerato un'uscita dalla zona di pesca liberiana, come definito al punto 3. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità competenti le dichiarazioni

di cattura entro 24 ore dal completamento del trasbordo o, in ogni caso, almeno 6 ore prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima, e l'armatore deve precisare se ha intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca liberiana. Per la nave ricevente, si applicano gli obblighi di comunicazione della pertinente legislazione liberiana.

SEZIONE 3

CONTROLLO E ISPEZIONE

Entrata e uscita dalla zona

1. Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca liberiana di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata alla Liberia con un anticipo minimo di sei (6) ore prima dell'entrata o dell'uscita.
2. Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave dell'Unione comunica in particolare:
 - i) la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
 - ii) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
 - iii) la presentazione dei prodotti.
3. La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, ove ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dalla Liberia come specificato nell'appendice 7. La Liberia conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica e notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione europea eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.
4. Ogni nave dell'Unione sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona di pesca liberiana senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca illegalmente.

Ispezione in mare

5. L'ispezione in mare, nella zona di pesca liberiana, delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori della Liberia chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.
6. Prima di salire a bordo, gli ispettori liberiani comunicano alla nave dell'Unione la propria intenzione di effettuare un'ispezione. Il comandante della nave dell'Unione autorizza l'accesso a bordo degli ispettori liberiani e ne agevola l'operato. L'ispezione è condotta da un massimo di cinque (5) ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.
7. Il comandante si conforma immediatamente a tutte le disposizioni ragionevoli impartite dai funzionari autorizzati, dei quali agevola l'imbarco in condizioni di sicurezza; egli agevola altresì l'ispezione della nave, degli attrezzi e delle apparecchiature, dei registri, dei pesci, dei prodotti della pesca e della documentazione relativa all'equipaggio.
8. Il comandante della nave e l'equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono o ritardano gli ispettori autorizzati, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con essi nell'esecuzione dei loro compiti.

9. Gli ispettori liberiani restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario ad effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.
10. La Liberia può autorizzare l'UE a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.
11. Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori liberiani redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.
12. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo ad un'eventuale infrazione denunciata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisale ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori liberiani consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. La Liberia trasmette una copia del rapporto di ispezione all'Unione entro otto (8) giorni di calendario dalla data dell'ispezione.

Ispezione in porto

13. L'ispezione in porto o in rada, dei pescherecci dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca che sbarcano catture effettuate nella zona di pesca liberiana in un porto della sottoregione designato di comune accordo dall'Unione e dalla Liberia è effettuata da navi e ispettori chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca, previa autorizzazione dello Stato di porto interessato.
14. Prima di salire a bordo, gli ispettori liberiani comunicano alla nave dell'Unione la propria intenzione di effettuare un'ispezione. Il comandante della nave dell'Unione autorizza l'accesso a bordo degli ispettori liberiani e ne agevola l'operato. L'ispezione è condotta da un massimo di cinque (5) ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.
15. Il comandante si conforma immediatamente a tutte le disposizioni ragionevoli impartite dai funzionari autorizzati, dei quali agevola l'imbarco in condizioni di sicurezza; egli agevola altresì l'ispezione della nave, degli attrezzi e delle apparecchiature, dei registri, dei pesci, dei prodotti della pesca e della documentazione relativa all'equipaggio.
16. Il comandante della nave e l'equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono o ritardano gli ispettori autorizzati, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con essi nell'esecuzione dei loro compiti.
17. Gli ispettori liberiani restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario ad effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.
18. La Liberia può autorizzare l'UE a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.
19. Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori liberiani redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.
20. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo ad un'eventuale infrazione denunciata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisale ragioni per iscritto

e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori liberiani consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. La Liberia trasmette una copia del rapporto di ispezione all'Unione entro otto (8) giorni di calendario dalla data dell'ispezione.

Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN

21. Al fine di rafforzare la lotta contro la pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell'Unione segnalano la presenza di qualsiasi nave nella zona di pesca liberiana dedita ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN, raccogliendo tutte le informazioni possibili riguardo a quanto è stato osservato. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio all'unità di controllo, monitoraggio e sorveglianza, al centro nazionale di monitoraggio della pesca e al ministero dell'Agricoltura della Liberia e all'autorità competente dello Stato membro della nave che ha effettuato l'osservazione, la quale li trasmette all'Unione europea o all'organismo da essa designato.
22. La Liberia trasmette all'Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nella zona di pesca liberiana.

SEZIONE 4

SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

Messaggi di posizione delle navi - Sistema VMS

1. Quando si trovano nella zona di pesca liberiana, le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di sorveglianza via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni due ore, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.
2. Ciascun messaggio di posizione deve includere:
 - (a) l'identificazione della nave;
 - (b) l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 100 metri e un margine di affidabilità del 99%;
 - (c) la data e l'ora di registrazione della posizione;
 - (d) la velocità e la rotta della nave.
3. Ciascun messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell'appendice 4 del presente allegato.
4. La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca liberiana è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca liberiana, che viene identificata con il codice "EXI".
5. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

6. Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.
7. In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di 10 giorni. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca liberiana.
8. Le navi che pescano nella zona di pesca liberiana con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Liberia

9. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Liberia. I CCP dello Stato di bandiera e della Liberia provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.
10. La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e della Liberia avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.
11. Il CCP della Liberia informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

Malfunzionamento del sistema di comunicazione

12. La Liberia verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l'Unione in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.
13. Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione liberiana in vigore.

Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

14. Sulla base di elementi di prova che inducano ad ipotizzare un'infrazione, la Liberia può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi senza indugio dalla Liberia al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Liberia i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.
15. Al termine del periodo di indagine determinato, la Liberia informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione e comunica successivamente le eventuali misure adottate.

SEZIONE 5

OSSERVATORI

Osservazione delle attività di pesca

1. Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.
2. Il suddetto regime di osservazione è conforme alle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico).
3. Fino al momento in cui il nuovo programma di osservazione regionale dell'ICCAT diventa operativo, si applicano le disposizioni seguenti in materia di osservatori.

Navi e osservatori designati

4. L'ufficio di pesca nazionale designa le navi dell'UE che devono imbarcare un osservatore nonché l'osservatore ad esse assegnato almeno quindici (15) giorni di calendario prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore. Su richiesta delle autorità liberiane, le navi dell'Unione imbarcano un osservatore al fine di garantire una copertura del 15% delle navi autorizzate.
5. L'ufficio di pesca nazionale elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono aggiornati periodicamente. Essi sono trasmessi all'Unione al momento dell'elaborazione e in seguito ogni tre mesi se sono stati aggiornati.
6. Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, l'ufficio di pesca nazionale informa l'Unione europea e l'armatore o il suo agente, in merito alle navi e agli osservatori designati che saranno presenti a bordo di ciascuna nave. L'ora e il porto d'imbarco, che può essere un porto non liberiano, sono scelti dall'armatore. L'ufficio di pesca nazionale informa senza indugio l'Unione e l'armatore, o il suo agente, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.
7. L'ufficio di pesca nazionale procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse dalla zona di pesca liberiana.
8. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata di pesca o, su esplicita richiesta dell'armatore, a più di una bordata di pesca per una nave determinata.
9. La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

Contropartita finanziaria forfettaria

10. All'atto del pagamento dell'anticipo annuo, l'armatore versa alla Liberia per ciascuna nave un importo forfettario di 400 EUR.

Retribuzione dell'osservatore

11. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Liberia.

Condizioni d'imbarco

12. Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo tra l'armatore o il suo agente e l'ufficio di pesca nazionale.
13. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.
14. L'armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell'osservatore a bordo, compreso l'accesso ai servizi igienici, di una qualità almeno equivalente a quella fornita agli ufficiali presenti sul peschereccio.
15. Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
16. Il comandante provvede affinché l'osservatore abbia accesso agli impianti, attrezzi e apparecchiature presenti a bordo di cui necessita per svolgere le proprie funzioni, tra cui:
 - i) il ponte e le apparecchiature di comunicazione e di navigazione della nave;
 - ii) i documenti e le registrazioni, compresi tutti i giornali di bordo della nave, se la loro presenza a bordo e il loro aggiornamento sono necessari in base alla regolamentazione liberiana in materia di pesca o, più in generale, ai fini di controllo e di riproduzione.
17. Il comandante consente in qualsiasi momento all'osservatore le seguenti attività:
 - i) ricevere e trasmettere messaggi e comunicare con la terraferma e altre navi mediante i sistemi di comunicazione della nave;
 - ii) prendere, misurare, rimuovere dalla nave e trattenere campioni o esemplari interi di pesce;
 - iii) conservare campioni ed esemplari interi sulla nave, compresi i campioni e gli esemplari interi detenuti negli impianti di congelamento della nave;
 - iv) fotografare le attività di pesca, compresi i pesci, gli attrezzi, le apparecchiature, i documenti, le carte e i registri, e portare via dalla nave tali immagini o film che l'osservatore avesse effettuato o utilizzato a bordo della nave.

Obblighi dell'osservatore

18. Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:
 - (a) prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
 - (b) rispetta i beni e le apparecchiature presenti a bordo;
 - (c) rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Imbarco e sbarco degli osservatori

19. L'armatore o il suo rappresentante comunica alla Liberia, con un preavviso di dieci (10) giorni di calendario rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

20. Se l'osservatore non si presenta nelle dodici (12) ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.
21. Se l'osservatore non è sbarcato in un porto della Liberia, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore in Liberia non appena possibile.
22. Se la nave non si presenta al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco dell'osservatore, l'armatore è tenuto a pagare le spese di soggiorno giornaliera pari a EUR 80 per ciascun giorno di attesa in porto dell'osservatore (per vitto, alloggio, ecc.).
23. Se la nave non si presenta senza aver informato preventivamente l'ufficio nazionale di pesca e il centro nazionale di monitoraggio della pesca, la Liberia può intraprendere azioni adeguate in conformità alla legislazione liberiana in vigore.

Compiti dell'osservatore

24. L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:
 - (a) osserva l'attività di pesca della nave;
 - (b) osserva le specie, il quantitativo, le dimensioni e le condizioni dei pesci catturati;
 - (c) osserva i metodi mediante i quali, le zone in cui e le profondità alle quali i pesci sono catturati;
 - (d) osserva gli effetti dei metodi di pesca sui pesci e sull'ambiente;
 - (e) osserva la trasformazione, il trasporto, il trasbordo, il deposito o lo smaltimento di qualsiasi pesce;
 - (f) verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;
 - (g) preleva campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;
 - (h) osserva gli attrezzi da pesca utilizzati;
 - (i) verifica i dati sulle catture nella zona di pesca liberiana riportati nel giornale di bordo;
 - (j) verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;
 - (k) comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nella zona di pesca liberiana, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

Rapporto dell'osservatore

25. Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto di sintesi delle proprie osservazioni al comandante della nave, il cui contenuto è concordato dalla commissione mista. Il comandante ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.
26. L'osservatore fa pervenire il suo rapporto all'ufficio nazionale di pesca, che ne trasmette copia all'UE entro quindici (15) giorni di calendario a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.

27. Le informazioni contenute nel rapporto di osservazione possono essere utilizzate sia per la scienza sia per l'analisi di conformità da parte delle competenti autorità dell'Unione e della Liberia.

SEZIONE 6

INFRAZIONI

Trattamento delle infrazioni

1. Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di infrazione o di ispezione redatto dalle competenti autorità della Liberia. La notifica di infrazione e le relative sanzioni applicabili imposte al comandante o alla società di pesca sono inviate direttamente all'armatore secondo la procedura stabilita nella pertinente legislazione liberiana. Una copia della notifica è inviata entro 24 ore allo Stato di bandiera della nave e all'Unione.
2. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione denunciata. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione.

Fermo della nave — Riunione di informazione

3. Se la vigente legislazione della Liberia lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni nave dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto liberiano.
4. La Liberia notifica all'Unione, entro un termine di ventiquattro 24 ore, ogni fermo di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica include prove documentali a sostegno del fermo della nave.
5. Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Liberia organizza su richiesta dell'Unione, entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.

Sanzione dell'infrazione — Procedura transattiva

6. La sanzione applicabile all'infrazione è fissata dalla Liberia secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.
7. Qualora l'armatore non accetti le sanzioni, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato penale, è avviata una procedura transattiva tra le autorità liberiane e la nave dell'UE al fine di dirimere la questione in via amichevole prima di avviare il procedimento giudiziario. Alla procedura transattiva può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave e dell'Unione. La procedura transattiva si conclude entro tre (3) giorni di calendario dalla notifica del fermo della nave.

Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

8. Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione

bancaria presso una banca designata dalla Liberia il cui importo, fissato dalla Liberia, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

9. La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:
 - (a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
 - (b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.
10. La Liberia comunica all'Unione europea i risultati del procedimento giudiziario entro otto (8) giorni di calendario dalla pronuncia della sentenza.

Rilascio della nave e dell'equipaggio

11. La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO V

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Gli armatori di tonniere con reti a circuizione e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca dei paesi terzi proviene dai paesi ACP,
 - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del tonno dei paesi terzi proviene dai paesi ACP.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare tre (3) marittimi liberiani qualificati per nave. L'armatore è libero di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dall'ufficio nazionale di pesca all'Unione.
3. L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.
4. I contratti di lavoro dei marittimi dei paesi ACP sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Una copia è consegnata ai firmatari, all'ufficio nazionale di pesca, all'autorità marittima della Liberia (LiMA) e al Ministero del lavoro della Liberia. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5. Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso è fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti, prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a

quelle che si applicano nei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

6. I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.
7. Se il marittimo liberiano non viene sbarcato in un porto della Liberia, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio del marittimo in Liberia non appena possibile.
8. Se la nave non si presenta al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco del marittimo liberiano, l'armatore è tenuto a pagare le spese di soggiorno giornaliero pari a EUR 80 per ciascun giorno di attesa in porto del marittimo (per vitto, alloggio, ecc.).
9. Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati, precisando il numero di marittimi:
 - (a) dell'Unione;
 - (b) dei paesi ACP (operando una distinzione tra i cittadini liberiani e i cittadini di altri paesi ACP), nonché
 - (c) dei paesi terzi non appartenenti ai paesi ACP.

Appendici del presente Allegato

Appendice 1 - Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2 – Scheda tecnica

Appendice 3 – Giornale di pesca

Appendice 4 – Formato del messaggio di posizione VMS

Appendice 5 - Limiti della zona di pesca liberiana

Appendice 6 - Segnalazione elettronica delle operazioni di pesca

Appendice 7 - Dati di contatto delle autorità liberiane

Appendice 8 - Modulo di dichiarazione delle catture

ACCORDO DI PESCA LIBERIA - UNIONE EUROPEA
MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

I — RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore:

.....

2. Indirizzo dell'armatore:

.....

2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore (se del caso):

.....

3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore (se del caso):

.....

4. Telefono:..... Fax:..... E-mail:.....

5. Nome del comandante:..... Nazionalità:..... E-mail:.....

6. Nome e indirizzo del rappresentante residente in Liberia:

.....

II — ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. Nome della nave:

.....

2. Stato di bandiera:

.....

3. Numero di immatricolazione esterno:

.....

4. Porto di immatricolazione: MMSI:

.....

Numero IMO:.....

5. Data di acquisizione della bandiera attuale:/...../.....

Precedente bandiera (se del caso):

6. Anno e luogo di costruzione:/...../..... in.....

Indicativo di chiamata:

7. Frequenza di chiamata:

Numero di telefono satellitare:

8. Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio Legno Poliestere Altro

III — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
.....
2. Stazza lorda (GT): Stazza netta:
3. Potenza del motore principale in kW: Marca:
Tipo:
4. Tipo di imbarcazione: Tonniere con reti a circuizione Peschereccio con palangari Peschereccio con lenza a canna
5. Attrezzi da pesca:
6. Zone di pesca: Specie bersaglio:
7. Porto designato per le operazioni di sbarco:
8. Numero totale dei membri dell'equipaggio:
.....
9. Sistema di conservazione a bordo:
 Ghiaccio Refrigerazione Misto Congelamento
10. Capacità di congelamento (24 ore) in tonnellate: Capacità della stiva:
Numero:

11. **Trasponditore VMS:**

Costruttore: Modello: Numero di serie:

Versione del programma: Operatore satellitare:.....

12. Strumenti di navigazione e di posizionamento
.....

IV - ALTRE INFORMAZIONI

1. Nome completo e indirizzo della compagnia di assicurazione:
.....
2. Numero di immatricolazione e marca dell'elicottero da trasportare a bordo, se del caso:
.....
3. Numero di immatricolazione e marca di ogni aeromobile e nome e indirizzo di ogni operatore di aeromobile da utilizzare in associazione alle attività di pesca:
.....

4. Dichiarare se l'armatore o il noleggiatore è in stato di insolvenza o se è in corso una procedura di fallimento nei suoi confronti in conformità alle leggi di uno Stato:

.....

5. Dichiarare se l'armatore, l'operatore o la nave sono stati coinvolti nella violazione di leggi della Repubblica di Liberia:

.....

6. La nave identificata in precedenza con il suo nome/bandiera attuali, o con un nome/bandiera precedenti, è stata oggetto di una sospensione o di una revoca di permessi o licenze nei tre anni precedenti?

SÌ_____ NO_____

In caso affermativo, elencare in un foglio separato da allegare le circostanze relative a ciascun caso e fornire una spiegazione relativamente allo stato attuale della sospensione o della revoca.

7. La nave è inclusa nel registro delle navi sicure, se applicabile?

SÌ_____ NO_____

Il sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

Fatto a,/...../.....

Nome del richiedente:

SCHEDA TECNICA:

(1) Zona di pesca	
Oltre 12 miglia nautiche dalla linea di base, escluse le zone vietate alla navigazione e alla pesca di cui all'appendice 5.	
(2) Categorie autorizzate:	
Tonniere con reti a circuizione Pescherecci con palangari di superficie	
(3) Catture accessorie:	
Rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.	
(4) Canoni e quantitativi:	
Canone per tonnellata catturata	Navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie: - 1° anno: 55 EUR/tonnellata - 2° e 3° anno: 60 EUR/tonnellata - 4° anno: 65 EUR/tonnellata - 5° anno: 70 EUR/tonnellata
L'anticipo annuale comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.	- Tonniere con reti a circuizione: 7 150 EUR all'anno per la durata del protocollo - Pescherecci con palangari di superficie: 2 200 EUR all'anno per la durata del protocollo
Numero di navi autorizzate a pescare	28 tonniere con reti a circuizione 6 pescherecci con palangari di superficie.

(5) Altro:

Canone di autorizzazione per navi ausiliarie: 3 000 EUR all'anno per nave;

Osservatori presenti sul 15% delle navi autorizzate a pescare;

Contropartita finanziaria forfettaria per osservatore: 400 EUR all'anno per nave;

Marittimi: il 20% dei marittimi imbarcati è cittadino di un paese ACP.

GIORNALE DI PESCA - GIORNALE DI BORDO DELL'ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

Nome della nave:	Stazza lorda:	PARTENZA della nave:	Mese	Giorno	Anno	Porto	<table border="1"> <tr><td> </td><td>Palangari</td></tr> <tr><td> </td><td>Esche vive</td></tr> <tr><td> </td><td>Reti a circuizione</td></tr> <tr><td> </td><td>Reti da traino</td></tr> <tr><td> </td><td>(Outros) Altro</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>		Palangari		Esche vive		Reti a circuizione		Reti da traino		(Outros) Altro		
	Palangari																		
	Esche vive																		
	Reti a circuizione																		
	Reti da traino																		
	(Outros) Altro																		
Stato di bandiera:	Capacità – (TM):	RITORNO della nave:																	
Numero di immatricolazione:	Comandante:																		
Armatore:	Numero dei membri dell'equipaggio:																		
Indirizzo:	Data del rapporto:																		
	(Autore del rapporto):	Numero di giorni in mare:		Numero di giorni di pesca:		Numero della bordata:													
				Numero di cale:															

Data		Settore		Capturas (Catture)																		Isco usado na pesca (Esca utilizzata)														
Mese	Giorno	Latitudine N/S	Longitudine E/O	T° superficiale dell'acqua (°C)	Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus o maccoyi</i>		Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>		Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>		Tonno bianco <i>Thunnus alalunga</i>		Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>		Marlin striato Marlin bianco <i>Tetrapturus audax o albidus</i>		Marlin nero <i>Makaira indica</i>		Pesce vela <i>Istiophorus albicans o platypterus</i>		Tonnetto striato <i>Katsuwonus pelamis</i>		Catture miste		Totale giornaliero (peso solo in kg)		Costardelle	Calamaro	Esche vive	(Altro)					
						N.	Peso kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg									
QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG)																																				

- Note**
- 1 — Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.
 - 2 — Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. - Spagna.
 - 3 - Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro.
 - 4 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.
 - 5 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.
 - 6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLA LIBERIA
RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio o facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Da	FR	O	Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Stato di bandiera	FS	O	Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)
Indicativo di chiamata (IRCS)	RC	O	Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave – Numero unico della Parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

O = Elemento obbligatorio

F = Elemento facoltativo

Ogni trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:

- (1) I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.
- (2) Una doppia barra (//) e il codice "SR" indicano l'inizio della trasmissione.
- (3) Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (/).
- (4) Un'unica barra (/) separa il codice dal dato.
- (5) Il codice "ER" seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.
- (6) I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio.

LIMITI DELLA ZONA DI PESCA LIBERIANA
COORDINATE DELLA ZONA DI PESCA

Precedentemente all'applicazione provvisoria del protocollo, le autorità liberiane competenti comunicano ai servizi competenti dell'Unione le coordinate geografiche delle linee di base liberiane, della zona di pesca liberiana e di tutte le zone liberiane in cui è vietata la navigazione e la pesca. Le autorità liberiane si impegnano inoltre a comunicare qualsiasi modifica alle suddette coordinate con almeno un mese di anticipo.

**LINEE DIRETTRICI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO
DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA
(SISTEMA ERS)**

Disposizioni generali

- (1) Ogni nave da pesca dell'Unione deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato "sistema ERS", in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati "dati ERS", quando la nave opera nella zona di pesca liberiana.
- (2) Le navi dell'Unione non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca liberiana per svolgere attività di pesca.
- (3) I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al centro di controllo della pesca liberiana.
- (4) Lo Stato membro di bandiera e la Liberia si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno tre (3) anni.
- (5) Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei (6) mesi dalla loro introduzione.
- (6) La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway).
- (7) Lo Stato di bandiera e la Liberia designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.
 - (a) I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei (6) mesi.
 - (b) I CCP dello Stato di bandiera e della Liberia si comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da parte del fornitore, i dati di contatto (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.
 - (c) Ogni modifica dei dati di contatto del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

Compilazione e comunicazione dei dati ERS

- (8) Il peschereccio dell'Unione deve:
 - (a) comunicare quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nella zona di pesca liberiana;

- (b) registrare per ogni operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;
 - (c) indicare anche l'assenza di catture per le specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Liberia;
 - (d) identificare ciascuna specie con il rispettivo codice FAO alfa-3;
 - (e) i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo e, ove richiesto, in numero di esemplari;
 - (f) registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;
 - (g) registrare nei dati ERS, ad ogni entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) nella zona di pesca liberiana, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Liberia, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;
 - (h) trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 3, al massimo entro le 23:59 UTC.
- (9) Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.
- (10) Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP della Liberia.
- (11) Il CCP della Liberia conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

- (12) Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.
- (13) Lo Stato di bandiera informa la Liberia in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.
- (14) In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di dieci (10) giorni di calendario. Se entro tale termine di dieci (10) giorni effettua uno scalo, la nave potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca liberiana solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dalla Liberia.
- (15) Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando:
- (a) il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dalla Liberia, oppure
 - (b) non venga a ciò autorizzato dallo Stato di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa la Liberia della sua decisione prima della partenza della nave.

- (16) Le navi dell'Unione che operano nella zona di pesca liberiana con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP della Liberia.
- (17) I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione della Liberia tramite il sistema ERS a causa del guasto di cui al punto 12 sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP della Liberia con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, in quanto non è possibile rispettare i termini di trasmissione normalmente applicabili.
- (18) Se il CCP della Liberia non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, la Liberia può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da essa designato a fini di indagine.

Problemi operativi dei CCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP della Liberia

- (19) Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.
- (20) Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP della Liberia stabiliscono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.
- (21) Quando il CCP della Liberia segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP della Liberia e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di ventiquattro (24) ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.
- (22) Se la soluzione del problema richiede più di ventiquattro (24) ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP della Liberia ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 20.
- (23) La Liberia informa i propri servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione da parte del CCP della Liberia a causa della mancata trasmissione dei dati ERS in seguito a un problema operativo di uno dei CCP.

Manutenzione di un CCP

- (24) Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno settantadue (72) ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.
- (25) Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

- (26) Se l'intervento di manutenzione richiede più di ventiquattro (24) ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 20.
- (27) La Liberia informa i propri servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione da parte del CCP della Liberia a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

DATI DI CONTATTO DELLE AUTORITÀ LIBERIANE

1. Ministero dell'Agricoltura

Indirizzo: LIBSUCO Compound, LPRC Road, off Somalia Drive, Gardnersville, Liberia

Indirizzo postale P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia 10, Liberia

2. Autorità di concessione delle autorizzazioni di pesca: Bureau of National Fisheries (Ufficio di pesca nazionale)

Indirizzo: UN Drive, opposite LBDI, Freepoint Branch, Bushrod Island, Monrovia, Liberia

Indirizzo postale: c/o Ministry of Agriculture, P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia, Liberia

E-mail: bnf@liberiafisheries.net; williamyboeh@gmail.com

Telefono: +231-770-251-983; +231-888-198-006

3. Fishing Monitoring Centre (Centro di controllo della pesca):

Indirizzo: Liberia Coast Guard Base, Bong Mines Bridge, Bushrod Island

E-mail: fmc@liberiafisheries.net

Telefono: +231-880-431-581

4. Notifica di entrata e di uscita

E-mail: fmc@liberiafisheries.net

MODULO DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

SFPA EU-Liberia																			
Declaration of provisional catches (tonnes) and fishing effort (days at sea)																			
							Year				Quarter								
Name of vessel								CFR nr				Flag State				Category ¹			
	Common English Name	Albacore	Bigeye tuna	Skipjack tuna	Yellowfin tuna	Bluefin tuna	Swordfish	Black marlin	White marlin	Strip marlin	Sailfish	Blue shark	Mako shark	Other tuna	Other sharks	Other species		Total catches	Number of days at sea
Month	FAO Code	ALB	BET	SKJ	YFT	BFT	SWO	BLM	WHM	MLS	SFA	BSH	SMA	THX	SHX	OTH			
January																			
February																			
March																			
April																			
May																			
June																			
July																			
August																			
September																			
October																			
November																			
December																			
Total																			
¹ Seiners, or Surface longliners > 100 GT, or Surface longliners ≤ 100 GT																			

ALLEGATO III

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

- (1) La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di Liberia e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:
 - (a) revisione delle possibilità di pesca conformemente agli articoli 6 e 7 del protocollo;
 - (b) decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 4 del protocollo;
 - (c) disposizioni tecniche del protocollo e del relativo allegato rientranti nelle competenze della commissione mista conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo.
- (2) Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:
 - (a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;
 - (b) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
 - (c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel quadro della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.
- (3) Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se

del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.